



REPUBBLICA ITALIANA 105/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio d'appello ad istanza di parte iscritto al n. **60207** del registro di segreteria, proposto da **PALLONETTO Fabio**, nato a Napoli il 17 aprile 1980, c.f. PLLFBA80D17F839L, in proprio e quale titolare della ricevitoria lotto n. NA0232, rappresentato e difeso dall'avv. Severino Berardi, c.f. BRRSRN75H21I234A, pec severino.berardi@avvocatismcv.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Roma, piazza San Lorenzo in Lucina 26, presso lo studio del prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, come da delega in atti;

contro

1) **Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli** (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), rappresentato e difeso *ex lege*

dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12,
pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

2) **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

3) **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (c.f. 80232730582), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi 12, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

4) **Procura Generale e Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania;**

per l'annullamento e/o la riforma

della sentenza n. 90 del 27 gennaio 2022 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania.

Visto l'appello, gli atti e i documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2024, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. Severino Berardi per Pallonetto Fabio, l'avv. Laura Greta Verena Delbono, Avvocato dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze e per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e il Procuratore Generale Aggiunto Andrea Lupi.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 26 agosto 2022, Pallonetto

Fabio, in proprio e nella qualifica di titolare della ricevitoria lotto n. NA0232, ha impugnato la sentenza n. 90/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 27 gennaio 2022, la quale - in relazione ad un giudizio ad istanza di parte del 5 febbraio 2018, tendente ad ottenere la revoca dell'ingiunzione di pagamento n. 54811 del 5 luglio 2016 - ha respinto la predetta istanza formulata ai sensi dell'art. 172 e ss. del c.g.c..

La vicenda trae origine dal mancato riversamento, da parte del Pallonetto, di proventi di spettanza erariale derivanti dalla raccolta del gioco del lotto, per l'ammontare complessivo di euro 290.837,89, relativi alla settimana di gioco del 22 maggio 2012, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In specie, l'inadempimento sarebbe stato giustificato, secondo l'appellante, da un evento criminoso di cui sarebbe stato vittima, presso la ricevitoria di cui egli era titolare, tra le ore 12 e le ore 18 di domenica 20 maggio 2012, ad opera di due soggetti ignoti che, sotto minaccia, lo avrebbero costretto a convalidare numerose giocate del "10 e lotto".

La descrizione del fatto sarebbe contenuta nella denuncia-querela presentata il giorno seguente, 21 maggio 2012, presso il Commissariato di P.S. Arenella, in Napoli, nonché dal verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso Pallonetto nel predetto Commissariato il 19 giugno 2012 (cfr. all. ricorso primo grado). Nessuno avrebbe assistito all'evento, anche in considerazione del fatto che i due presunti rei, una volta entrati in ricevitoria, chiudevano la porta blindata, di fatto impedendo l'accesso a

qualunque altro cliente e i sistemi di videosorveglianza, pur presenti, non erano, però, funzionanti da circa tre mesi. Quanto premesso avrebbe costituito, nella prospettiva difensiva, causa di forza maggiore, idonea a mandare esente da responsabilità il Pallonetto.

In relazione ai fatti per cui si controverte, mediante giudizio ad istanza di parte, intentato in riassunzione dopo la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10645/2019 del 28 novembre 2019 dichiarativa del difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti, l'istante ha lamentato in primo grado: l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione e del diritto azionato da ADM; la nullità della notifica; la buona fede del ricorrente e la causa di forza maggiore; la violazione dell'art. 18 della l. n. 689/1981 in ordine alla memoria del 14.10.14; l'assenza delle violazioni contestate e sulla carenza di potere per mancata legittimazione legislativa e contrattuale del pubblico potere.; l'insussistenza di un omesso pagamento imputabile al ricorrente e sul difetto di motivazione in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di revoca, ovvero sulla violazione del principio di proporzionalità; la violazione dell'art. 1 della l. n. 689/1981.; chiedendo di: preliminarmente, dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 54811 del 05.07.2016, notificata il 07.07.2016; in subordine, in accoglimento delle ragioni avanzate dal ricorrente, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 54811 del 05.06.2016,

adottando ogni altro provvedimento conseguente; per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dall'istante; il tutto con condanna dell'ADM, al pagamento delle spese e competenze di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

La sentenza impugnata ha affermato in primo luogo la giurisdizione della Corte dei conti in materia, quale giudice naturale, non solo della corretta gestione di denaro pubblico da parte di un agente contabile, ma anche dei rapporti intersoggettivi inquadrabili nell'ambito della "contabilità pubblica" ex art. 103, comma 2, Cost., nell'accezione espansiva declinata dalla giurisprudenza contabile e di legittimità, richiamando, a tal fine, numerose pronunce.

La Sezione ha, quindi, evidenziato che rimane attratto ogni accertamento comunque rimandante al "rapporto contabile" di debito/credito (dare-avere) instaurato tra l'amministrazione e i suoi agenti che ne gestiscono i flussi finanziari di pertinenza (nella fattispecie, in forza di un contratto di concessione di ricevitoria del lotto) e che la giurisdizione si determina in base al tipo di rapporto da cui nasce il credito vantato dall'ente pubblico, mentre resta ininfluente lo strumento di tutela da quest'ultimo prescelto. Da ultimo, il Collegio di primo grado ha osservato che lo speciale procedimento dell'opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del R.D. 639/2010 configura uno strumento neutro, il cui utilizzo non incardina, di per sé, necessariamente, la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., SSUU, n. 3043/2013 richiamata da Sez. Sicilia n.

170/2020), benché testualmente richiamato dalla norma.

Con riferimento alle richieste istruttorie articolate da parte istante, la Sezione regionale ha rigettato sia la richiesta di prova per testi, in quanto articolata su fatti non rilevanti ai fini del decidere, sia la richiesta di interrogatorio formale, in quanto non consentito dal codice di giustizia contabile.

Nel merito, il Giudicante di primo grado ha ritenuto infondata l'opposizione.

Nello specifico, la Sezione regionale ha:

- rigettato la censura di nullità della notifica dell'ordinanza in quanto indeterminata nella sua formulazione e, comunque, infondata, attesa la sanatoria per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., con la tempestiva impugnazione da parte del Pallonetto;

- rigettato le eccezioni di prescrizione e decadenza poiché generiche ed apodittiche, non avendo parte istante specificato in alcun modo né la durata del termine in tesi spirato, né la normativa che starebbe alla base del censurato vizio e, comunque, infondate;

- rigettato le censure mosse al presunto difetto di istruttoria/motivazione nell'emissione, da parte di ADM, del provvedimento poi impugnato, poiché non chiare, né idonee a dimostrare che tali considerazioni avrebbero indotto l'Amministrazione a determinarsi in senso del tutto opposto;

- rigettato il richiamo alla presunta violazione del principio di riserva di legge in materia di sanzioni amministrative di cui all'art. 1

della legge n. 689/1981, in quanto inconferente nel caso di specie, posto che il potere di revoca della concessione era espressione non di un atipico potere autoritativo dell'Amministrazione procedente, ma di una facoltà alla stessa riconosciuta in virtù del contratto rep. n. 654 del 24.11.2008, regolante il rapporto di concessione della ricevitoria del lotto NA0232 che il Pallonetto ha liberamente stipulato;

- rigettato le ulteriori motivazioni squisitamente relative all'evento del 20 maggio 2012, poiché non idonee a ritenere soddisfatto l'onere probatorio gravante sul ricorrente al fine di dimostrare le invocate esimenti della buona fede e della causa di forza maggiore.

L'appellante ha svolto i seguenti motivi di impugnazione:

A. *error in procedendo et iudicando*: difetto di motivazione e motivazione "apparente" della sentenza impugnata in relazione alla giustificazione del provvedimento di rigetto dell'opposizione, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà interna tra atti del procedimento e per falsa o errata applicazione di norme imperative, per violazione dei canoni di ragionevolezza e di logicità e/o per eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti;

B. *error in procedendo et iudicando*: difetto assoluto di motivazione della impugnata sentenza in relazione alla carenza di motivazione in ordine al difetto di istruttoria. Violazione ed errata applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio del potere di recupero da parte dell'ADM;

L'appellante ha concluso chiedendo di:

reformare la sentenza impugnata che ha rigettato il ricorso in riassunzione di primo grado ex art. 59 della Legge n. 69/2009 ed ex artt. 17, ex art. 172, comma 1, lett. d, e 173 del c.g.c., a seguito di *translatio iudicii* dal Tribunale Ordinario di Napoli, in virtù di sentenza n. 10645/2019 e, per l'effetto, in riforma della stessa, accogliere il ricorso in riassunzione, annullare l'avversato provvedimento n. prot. n. 54811 del 05.07.2016 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Area Monopoli, Ufficio Regionale della Campania; con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge e di ragione; vinte spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione; in via del tutto subordinata, e salvo gravame, disporsi il massimo esercizio del potere di riduzione dell'addebito ex art. 52 R.D. 1214/1934.

La Procura generale ha depositato in data 1° febbraio 2024 le proprie conclusioni, contrastando le pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame.

L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio con memoria pervenuta in segreteria l'8 febbraio 2024 per il Ministero dell'economia e delle finanze e per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contrastando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'appello.

Con memoria del 22 febbraio 2024, la parte appellante ha chiesto il rinvio dell'udienza, richiamando una pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli.

All'udienza del 23 febbraio 2024, le parti presenti, all'esito della discussione, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va respinta la richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dalla difesa della parte appellante con memoria del 22 febbraio 2024 e basata sull'intervenuta pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli. Tale decisione è infatti dichiarativa del difetto di giurisdizione del Giudice tributario in favore della giurisdizione della Corte dei conti, e in alcun modo interferisce con lo svolgimento e con l'esito del presente giudizio.

Va, preliminarmente, disattesa la rinnovata eccezione di difetto di giurisdizione.

Le censure mosse dalla difesa dell'appellante sul punto non sono idonee a fondare un diverso convincimento di questo Collegio.

L'appellante, in effetti, sostiene che il denaro "maneggiato" dallo stesso rivesta natura privata poiché il versamento delle somme del gioco non avviene direttamente in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ma alla Lottoitalia S.r.l. quale concessionaria della gestione del gioco del lotto che a sua volta riversa le somme ad ADM.

Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ord. n. 20403/2019), "alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica,

ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, e che tale giurisdizione riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (da ultimo, Cass. 10376/2019; Cass., SS.UU, n. 6956/2003, 23302/2016 e 33362/2018).

Si è chiarito che gli elementi essenziali, ma al contempo sufficienti, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, sono costituiti da carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimanendo irrilevanti, invece, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio (Cass., SS.UU, 7663/2017) e il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., SS.UU, 13330/2010)".

Nel caso di specie, la gestione del gioco del lotto è riservata allo Stato (gestita in proprio o a mezzo di concessionario) ed i relativi proventi costituiscono entrate per il pubblico erario, essendo indicati tra le voci di entrata del conto consuntivo statale (sotto la denominazione "Lotto").

Le giocate sono, poi, ricevute nei punti di raccolta (art. 4 legge 528/1982) e gestite con le modalità descritte dalla legge.

Motivo per cui, come ribadito recentemente (Corte dei conti, III Sez. App. sent. 6/2024), i titolari dei punti di raccolta sono considerati agenti contabili, in quanto aventi la materiale gestione di pubbliche risorse ed in virtù di quanto previsto dall'art. 178 del R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale "Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro."

Nello stesso senso si pone anche altro precedente di questa Prima Sezione d'appello (sent. n. 465/2023).

Vieppiù si consideri che il ricevitore del lotto è non solo un agente contabile, avendo maneggio di denaro per riscossione di incassi di giocate e per pagamenti di vincite ai giocatori (ex art. 178 R.D. n. 827/1924), ma è tenuto ad eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta, in virtù del c.d. principio del non riscosso per riscosso, previsto dall'art. 191 del R.D. n. 827/1924 ("Gli agenti della riscossione che secondo le leggi, i regolamenti o per contratti hanno l'obbligo di rispondere e versare a scadenze fisse le somme da loro dovute, le abbiano o no riscosse dai debitori diretti, debbono eseguire il versamento delle somme alle scadenze stabilite senza eccezione di sorta. Ove non adempiano tale obbligo, vanno sottoposti alle misure disciplinari ed alle penalità

stabilite dalle leggi, regolamenti e contratti anzidetti”).

Si ritiene, pertanto, che il caso di specie sia attratto alla giurisdizione contabile.

Quanto al merito della controversia, i motivi di impugnazione svolti possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stessa connessione.

L'appellante si duole del fatto che la sentenza gravata sia affetta da mancanza di motivazione o da motivazione apparente.

In ordine ai lamentati vizi sulla motivazione, il Collegio osserva che il vizio di omessa motivazione si configura allorché quest'ultima sia materialmente mancante, ossia quando si verifichi una radicale carenza della stessa, in quanto il giudice ha tralasciato di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento. La motivazione apparente, invece, si realizza quando la motivazione si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la *ratio decidendi* del provvedimento impugnato, come nel caso in cui il giudice, pur avendo indicato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento; tuttavia, li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, ovvero in modo da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

La motivazione apparente, equiparabile al difetto assoluto di motivazione, ricorre allorché, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi,

le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato" (Cass. sent. n. 4448/2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla *res decidendi* (Cass. sent. n. 25702/2020; cfr. III App, sent. n. 310/2022).

Dalla complessiva analisi dei motivi di impugnazione verrebbe in evidenza una critica all'operato del Giudice di primo grado sul merito delle questioni controverse, in funzione di una asserita non corretta applicazione del riparto dell'onere probatorio tra le Parti e dei principi in tema di valutazione delle prove.

Si richiama, preliminarmente, l'art. 194 del R.D. n. 827/1924, ai sensi del quale "Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna."

Si osservi, poi, che la responsabilità contabile derivante dall'indebito maneggio di risorse pubbliche (danaro o valori che siano) comporta, per giurisprudenza costante di questa Corte (*ex multis*, III App. 444/2023, II App. 15/2021; III App. 188/2020),

l'inversione dell'onere della prova, gravando sull'agente di fatto l'onere di provare, ai sensi degli artt. 178 e 194 R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, che l'ammanco sia avvenuto per causa di forza maggiore o per fatti a lui non imputabili. (cfr. III App. 444/2023)

Quindi, in quanto tali, i titolari dei punti di raccolta sono assoggettati a responsabilità contabile per le somme dovute ma non rimosse ai sensi del richiamato art. 194, a meno che provino la sussistenza di una causa non imputabile dell'ammanco.

Infatti, in forza delle norme citate l'agente contabile è tenuto a riversare tutte le somme indicate nell' "estratto conto" (al netto di rimborsi ed aggio), che funge da "lista di carico", a meno che non provi che la mancata riscossione dei proventi della giocata non sia a lui imputabile per forza maggiore, ottenendo il relativo discarico.

Ha sostenuto l'appellante (cfr. p. 12 appello), che "l'Agenzia delle Dogane, in qualità di presunto "creditore" danneggiato, deve allegare e provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, deve allegare l'inadempimento "qualificato" dell'obbligazione nel senso che deve trattarsi di un inadempimento "astrattamente efficiente alla produzione del danno" (Cass., Sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577; idem, 6 maggio 2015, n. 9100), deve allegare e provare il danno subito e il nesso di causalità giuridica tra il fatto e il danno."

In tal senso, il Collegio di primo grado avrebbe errato nel ritenere soddisfatta la predetta condizione, mancando, da parte di ADM, in sede istruttoria, una analisi idonea a sorreggere il provvedimento di ingiunzione poi emesso.

In realtà, dal raffronto del provvedimento di ingiunzione, emerge, dalle premesse dell'atto in questione, che ADM ha:

- rilevato che dal prospetto relativo al 10 e Lotto, trasmesso dalla Lottomatica S.p.A., afferente alla settimana contabile del 22 aprile 2012 della ric. NA0232 risultavano effettuate n. 2797 giocate per un importo pari ad euro 558.435,00 e, che dall'esame dei prospetti contabili della suddetta ricevitoria lotto risultava un incasso medio settimanale notevolmente inferiore rispetto al copioso ed anomalo flusso di giocate registrate nel corso della giornata del 20 maggio 2012, considerato che l'importo della fideiussione prestata per l'anno in corso pari ad euro 2.362,46 non risultava sufficiente a garantire all'Erario una idonea copertura sulle somme dovute;

- disposto, in via cautelativa, la sospensione della raccolta del gioco lotto presso la ricevitoria del Pallonetto, per i predetti motivi;

- ricordato che il titolare della ricevitoria è patrimonialmente responsabile nei confronti dell'Erario;

- preso atto della querela trasmessa dal Pallonetto per il presunto reato subito;

- atteso la definizione delle indagini penali e, segnatamente, il provvedimento di archiviazione del GIP "per essere ignoti gli autori del fatto" del 23 aprile 2015, al fine di procedere con ingiunzione.

Emerge, pertanto, una compiuta attività istruttoria svolta dall'Amministrazione procedente, la quale, tenendo conto delle dichiarazioni del Pallonetto e prendendo atto di un procedimento penale in corso, ha atteso il Giudice penale al fine di procedere con il

recupero di somme sulla base di circostanze puramente documentali, non suscettibili di valutazioni personali.

Trattandosi, poi, di una obbligazione consistente in un *facere* (un versamento di denaro), la prova è agevolmente desumibile dal fatto che nessuna somma sia stata versata.

In tal senso, il creditore-ingiungente ha soddisfatto il proprio onere probatorio, allegando e motivando l'inadempimento del debitore-ingiunto.

Non può dirsi che abbia fatto altrettanto l'appellante.

A ben vedere, la difesa dell'appellante ritiene decisiva, ai fini dell'integrazione della causa di forza maggiore, la querela sporta dal proprio assistito e dalla quale si evincerebbe la verifica del crimine perpetrato in suo danno. In questo contesto, la difesa ha lamentato che la Sezione regionale non avrebbe correttamente considerato il valore probatorio della querela presentata "giacché la verità "materiale" di un documento può essere contestata solo tramite una querela di falso (Cass. civ., sez. III, ord., 7 giugno 2022, n. 18328) e in atti non vi era da parte della difesa erariale alcuna richiesta in tal senso (neppure nella fase di giudizio proposta innanzi all'A.G.O.)" [...] Si è in presenza nel caso in esame della c.d. verità putativa del fatto riportata in denuncia all'A.G., che si distingue dalla c.d. verosimiglianza del fatto che esula da qualunque analisi nel caso in esame ed è in tal senso che la gravata sentenza presenta ulteriori profili di illegittimità." (cfr. p. 13-14 appello).

Secondo consolidata giurisprudenza del Giudice di legittimità, le

dichiarazioni della persona offesa del reato possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (da ultimo, Cass. pen. 10860/2024).

Premessa l'autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale, si deve considerare che gli atti raccolti in altri processi, tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, com'è nel caso di specie, possono trovare ingresso anche nel presente giudizio ma alla stregua di prove atipiche e, in quanto tali, hanno un valore probatorio meramente indiziario potendo contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. 29740/2023).

In linea con i suindicati principi di diritto, il Collegio di primo grado non ha ritenuto fondata l'eccezione di forza maggiore e anche le motivazioni addotte in sede di appello non sono idonee a sostenere un diverso convincimento di questo Giudicante.

In effetti, da un lato, non può che prendersi atto che alle dichiarazioni rese all'Autorità giudiziaria, sia in sede di querela che di sommarie informazioni, non è seguito un accertamento del fatto in sede penale, poiché gli autori non sono stati identificati (se non

nominativamente, nelle persone di tali Mario e Ciro) e tale circostanza non può essere posta a sfavore del denunziante.

D'altro canto, occorre tuttavia osservare che il titolare della ricevitoria non ha dato prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento così come descritto. Si fa riferimento al malfunzionamento dei sistemi di videosorveglianza, protrattosi da tre mesi ed al quale il Pallonetto non aveva posto rimedio. Al contrario, il corretto funzionamento delle videocamere avrebbe tolto ogni dubbio sull'accadimento dei fatti, a maggior ragione considerando che si sono sviluppati in un arco di tempo considerevole che va da mezzogiorno di domenica sino alle ore 18, rendendo irrilevante, per quel che interessa nel caso di specie, l'identificazione dei rei. Mal si attaglia, poi, con la dichiarazione di essere in buona fede, la disponibilità, affermata per mezzo del proprio legale con lettera del 14 ottobre 2014, in atti, a versare in forma rateale ad ADM l'importo residuo non coperto dalle polizze, che assume valenza di indiretta affermazione di responsabilità. Come poi notato dalla Sezione regionale, le giocate asseritamente estorte risulterebbero inserite per importi equamente suddivisi nei due terminali presenti, quando non si era fino a quel momento registrato alcun movimento di gioco.

In definitiva, dal raffronto del compendio istruttorio in atti, complessivamente valutato, non può ritenersi integrata la causa non imputabile, per non aver l'attuale appellante adottato tutte le misure necessarie al fine di impedire l'evento così come descritto e quindi la

sentenza impugnata è esente dalle violazioni di legge e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, in quanto la sentenza stessa risulta congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà. Escludendosi la sussistenza di una ipotesi di omessa pronuncia ovvero di apparente/omessa motivazione, i motivi di impugnazione sono quindi infondati.

Stanti la qualifica di agente contabile e la tipologia della responsabilità fatta valere, non si ritiene di procedere alla riduzione dell'addebito.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, quelle di difesa in favore delle Amministrazioni costituite e quelle di giudizio in favore dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando:

- respinge l'appello proposto da **PALLONETTO Fabio** ed iscritto al **n. 60207** del registro di segreteria, e conferma l'impugnata sentenza;
- liquida le spese di difesa in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti;

- liquida le spese di giudizio in euro 128,00 (Centoventotto/00) in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 17/04/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi